SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ——

N. 5039

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BORNACIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2001 (*)

Costituzione di un fondo per il risarcimento dei danni provocati da manifestazioni di contestazione in occasione dell'incontro internazionale del G8 nel mese di luglio 2001 a Genova

^(*) Testo non rivisto dal presentatore.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. - Com'è noto nel mese di luglio 2001 la città di Genova sarà chiamata ad ospitare l'incontro internazionale del G8 e, come è altrettanto noto, per questo evento sono state annunciate contestazioni e forme di protesta da vari comitati e organizzazioni, anche politiche, anti globalizzazione. Ogni Nazione che voglia e si senta profondamente civile nel proprio ordinamento è in grado di tollerare senza problema alcuno la protesta quale forma elevata di democrazia ma è altrettanto vero che ciascuna Nazione che abbia in seno un profondo senso dello Stato, della legge e del vivere civile non può in nessun caso ignorare quelle forme di protesta radicate sull'intolleranza, sulla violenza e sulla disobbedienza alle istituzioni. G8, per lo Stato italiano rappresenta il momento culmine della politica delle Nazioni e della collaborazione tra paesi civili che si confrontano per migliorare e migliorarsi. Per Genova, rappresenta una importantissima occasione di rilancio internazionale che ritengo non può e non deve essere offuscata o screditata. D'altronde chi oggi annuncia di voler contestare il *summit* genovese ha dimostrato nel recente passato di spingersi troppo oltre la semplice manifestazione di protesta. Tutti ricorderanno gli scontri avvenuti in occasione dell'incontro internazionale sulle biotecnologie, costati cari ad alcuni agenti di polizia e ad altrettanti commercianti, oppure quelli che caratterizzarono la Conferenza nazionale sulle droghe, per non parlare degli scontri avvenuti a Ventimiglia o in altri Paesi europei o extra europei nell'ultimo anno. Tutti, comunque, osservarono un copione ben preciso, basato sulla premeditazione, sui disordini, sui danneggiamenti. Oggi la paura degli scontri e purtroppo, le scarse garanzie che hanno finora offerto le istituzioni hanno creato in tutta Genova e provincia un clima di paura tale da favorire e contribuire alla nascita dei comitati spontanei di cittadini pronti a difendere se stessi e le loro attività commerciali. Questo disegno di legge nasce proprio dalla necessità di offrire agli operatori del commercio della provincia di Genova, le cui attività siano state oggetto di danneggiamenti in maniera diretta o indiretta ovvero ai cittadini che dimostrino di aver subito danni alle loro proprietà in occasione delle contestazioni al G8, un adeguata copertura finanziaria a titolo di risarcimento.

Un fondo di un miliardo e mezzo gestito dalla regione Liguria che avrà l'onere di stabilire i modi e i tempi per ciascun singolo evento.

La costituzione di questo fondo oltre al supporto economico vuole essere un segnale positivo di sensibilità istituzionale che dimostri il concreto interesse dello Stato alle problematiche ed ai legittimi timori della cittadinanza genovese su questo argomento. Fino ad ora l'evento G8 di Genova ha alimentato polemiche di ogni sorta trascurando le esigenze della popolazione che comunque potrebbe esserne coinvolta.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È costituito un fondo per il risarcimento dei danni provocati da eventuali attività vandaliche legate alle preannunciate contestazioni in occasione dell'incontro internazionale del G8 che si svolgerà a Genova nel mese di luglio 2001.
- 2. Il fondo è destinato agli operatori del commercio della provincia di Genova le cui attività siano state oggetto di danneggiamenti e da quanti dimostrino di aver subito danni a proprietà privata in maniera diretta o indiretta.

Art. 2.

1. Il fondo di cui all'articolo 1 è gestito dalla regione Liguria che stabilisce modi e tempi per la presentazione delle domande e ne autorizza la successiva liquidazione previo accertamento dei riscontri oggettivi in ciascun singolo evento.

Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1,5 miliardi si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001.
- 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato da apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Le somme eventualmente non utilizzate nel periodo di riferimento per le finalità di cui alla presente legge sono riassegnate al fondo stesso per il finanziamento di analoghe iniziative per l'anno in corso.